

INDICE

• COMPOSIZIONE C.R.A.	p. 3
• RACCOLTA DECISIONI	p. 4
• DECISIONI SIGNIFICATIVE	
- Requisiti ricorso	
Legittimazione	p. 61
- L.463/1959	
Requisiti collaborazione	p. 63
- L.443/1985	
Attività di baby parking	p. 65
Contitolarità	p. 66
Imprenditore occulto	p. 68
Qualifiche in altre società	p. 70
- L.46/1990	
Data evento iscrizione	p. 71
Riconoscimento requisiti	p. 72
Società in accomandita semplice	p. 73
- L.21/1992	
Inizio attività	p. 74
Sostituto alla guida	p. 75
• PARERI	
- Attività stagionali	p. 77
- Limiti dimensionali	p. 80
- Linee applicative in materia di DM 37/2008, onicotecnica e unità locali	p. 82
- Sanzioni	p. 83
• PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI	
- Difetto di giurisdizione	p. 86
- Silenzio accoglimento	p. 89

Con decreto del 4/2/2008 il Presidente della Regione ha ricostituito la Commissione regionale per l'artigianato, essendo il precedente organo collegiale decaduto dalle sue funzioni, per scadenza del termine quinquennale di durata nell'aprile del 2007. Nel periodo intermedio ho svolto, unitamente al compito di presidente della Commissione provinciale di Viterbo, quello di commissario provvisorio della CRA, sebbene con funzioni limitate alla decisione di ricorsi amministrativi.

La composizione del nuovo organo rispecchia, quanto alla rappresentatività, quella del precedente, con la differenza che la nuova legge regionale in materia (L.R.10/2007) ha previsto che i cinque componenti esperti siano designati dalle organizzazioni di settore presenti nel Comitato regionale dell'economia e del lavoro e che i tre esperti in rappresentanza della Regione non siano più designati, come in precedenza, dal Consiglio regionale bensì, direttamente, dal Presidente della Regione.

Nella seduta di insediamento, tenutasi in data 2 aprile del 2008, ho avuto il pregio di essere eletto Presidente della Commissione, riversando nel ruolo l'entusiasmo che mi ha sempre accompagnato da quando mi occupo istituzionalmente di artigianato.

Nel primo periodo di funzionamento la Commissione ha incentrato i propri sforzi sull'attività contenziosa, con l'obiettivo di trattare tempestivamente i ricorsi correnti e di smaltire significativamente il carico arretrato. Grazie all'assidua partecipazione dei colleghi abbiamo comunque avuto la possibilità di trattare le problematiche connesse all'entrata in vigore della nuove normative in materia di installazione degli impianti e di comunicazione unica per l'avvio dell'impresa.

Spero che il presente massimario possa, come in passato, costituire un ausilio per i colleghi delle province nonché uno spunto di consultazione per i colleghi delle altre CRA.

Colgo l'occasione per ringraziare il personale di segreteria, il cui impegno incessante mi ha consentito di assolvere alle funzioni di commissario nonché, successivamente, di organizzare compiutamente i lavori della Commissione.

Luigi Cola

COMPOSIZIONE C.R.A.¹

COLA Luigi	Presidente Presidente C.P.A. Viterbo
HOFMANN Dario	Presidente C.P.A. Rieti
MINICOZZI Neleo	Presidente C.P.A Roma
PALUZZI Alfredo	Presidente C.P.A. Latina
ROSSI Nino	Presidente C.P.A Frosinone
COCCHI Cesare	Esperto designato dal Presidente regionale e vice-presidente CRA
PAGANI Mario	Esperto designato dal Presidente regionale
RICCARDI Orazio Paolo	Esperto designato dal Presidente regionale
CESTRA Augusto ²	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
COLETTA Angelo	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
FERRI Enrico	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
FORNARI Angelo	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
MANFRONI Antonio	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
DI SABATO Modestina	Segretario

¹ Con delibera G.R. 332 del 22/5/2007 la CRA è stata dichiarata decaduta per scadenza del termine di durata. Con decreto presidenziale T0477 del 16/7/2007, Luigi Cola è stato nominato commissario provvisorio della CRA. L'attuale Commissione è stata ricostituita con decreto presidenziale T0042 del 4/2/2008 e si è insediata in data 2/4/2008.

² Sostituito da Stefano Signori con decreto presidenziale n. T0561 del 6/10/2008

RACCOLTA DECISIONI

Nel corso dell'anno 2008 il Commissario provvisorio e la Commissione Regionale hanno provveduto ad adottare 281 decisioni, che costituiscono il provvedimento conclusivo di altrettanti procedimenti instaurati con ricorso ai sensi dell'art.7 L.443/1985.

Viene esposto, di seguito, uno schema riassuntivo e, successivamente, l'elenco delle delibere distinto per sedute, natura giuridica delle imprese ricorrenti, attività, motivo dell'impugnativa, dispositivo e breve cenno ai punti salienti della motivazione.

DECISIONI NEL 2008

Totale: **281**

ACCOLTI	151	FR 1	LT 2	RI 1	RM 141	VT 6
RESPINTI	34	FR	LT 1	RI	RM 29	VT 4
IMPROC./INAMM.	96	FR 1	LT 3	RI	RM 89	VT 3

TIPOLOGIA RICORSI

Iscrizioni negate	34%
Cancellazioni negate	2%
Modificazioni negate	6%
Iscrizioni d'ufficio	4%
Cancellazioni d'ufficio	3%
Modificazioni d'ufficio	4%
Date evento iscrizioni	12%
Date evento cancellazioni	32%
Date evento modificazioni	3%

SEDUTA DEL 7/2/2008
(Commissario provvisorio)

Decreto n.1

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbro*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[gli esiti dell'accertamento effettuato in sede di revisione dell'albo dimostrano che il ricorrente era in attività alla data denunciata quale evento di cessazione. Successivamente non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare la prosecuzione dell'attività fino alla data evento stabilita dalla Commissione provinciale]*

Decreto n.2

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *confezione abbigliamento*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]*

Decreto n.3

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal ricorrente]*

Decreto n. 4

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[i dati meccanizzati nella visura camerale non corrispondono a quanto deliberato dalla Commissione provinciale che aveva accolto in toto l'istanza del ricorrente]*

Decreto n.5

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la CPA ha iscritto la società ricorrente]*

Decreto n.6

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dalla ricorrente]*

Decreto n.7

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[la ricorrente non ha dato riscontro alla richiesta di ricognizione dell'interesse al ricorso]*

Decreto n.8

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha dimostrato di non svolgere più alcuna attività in altra società artigiana esercente la medesima attività]*

Decreto n. 9

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione del socio Tizio quale lavoratore adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente al ricorso la Commissione provinciale ha annullato, in sede di autotutela, il provvedimento impugnato]*

Decreto n.10

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *assemblaggio componenti elettronici*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal titolare, il quale, successivamente ha svolto attività di lavoro dipendente incompatibile con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]*

Decreto n.11

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dalla ricorrente che ha ceduto l'azienda ad imprenditore iscritto, in pari data, per la medesima attività nella stessa sede]*

Decreto n.12

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non è stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art.7 della L.122/1992]*

Decreto n.13

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[il ricorrente ha prodotto documentazione relativa ad invalidità lavorativa, sebbene accertata con evento successivo a quello denunciato quale cessazione dell'attività]*

Decreto n.14

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione relativa a sottoposizione ad arresti domiciliari, condizione preclusiva all'esercizio dell'impresa per tutta la durata della misura cautelare]*

Decreto n.15

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio cornici*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il mancato versamento dei diritti di segreteria non può essere sanzionato con un provvedimento di rigetto bensì recuperato con le procedure di riscossione coattiva del credito]*

Decreto n.16

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal ricorrente]*

Decreto n.17

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge]*

Decreto n.18

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dalla ricorrente]*

Decreto n.19

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge]*

Decreto n.20

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver conseguito la licenza alla data denunciata nell'istanza di iscrizione]*

Decreto n.21

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione mobili*

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che il rapporto di collaborazione familiare è cessato successivamente alla data denunciata dal ricorrente, ma diversi anni prima rispetto alla data stabilita dalla Commissione provinciale]*

Decreto n.22

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il mancato versamento dei diritti di segreteria non può essere sanzionato con un provvedimento di rigetto bensì recuperato con le procedure di riscossione coattiva del credito]*

Decreto n.23

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: autocarrozzeria

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'amministratore unico e socio lavoratore ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver riacquisito la maggioranza del capitale sociale in seguito alla cessazione della partecipazione al lavoro da parte dell'altro socio]*

Decreto n.24

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la condizione preclusiva relativa all'iscrizione presso altro registro delle imprese è venuta meno con effetto retroattivo alla data indicata quale inizio attività]*

Decreto n. 25

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge]*

Decreto n.26

Ricorrente: ditta individuale

Attività: manutenzione distributori automatici

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dalla ricorrente, la quale successivamente ha svolto attività di lavoro dipendente incompatibile con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]

Decreto n.27

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la qualifica rivestita dal ricorrente in altra società non artigiana non è incompatibile con l'iscrizione all'albo]

Decreto n.28

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [la documentazione agli atti dimostra come l'impresa sia stata effettivamente esercitata da altro soggetto che ha speso abusivamente il nome del ricorrente]

Decreto n. 29

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione del socio Tizio quale lavoratore adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente al ricorso la Commissione provinciale ha disposto la cancellazione retroattiva di Tizio in qualità di socio lavoratore]

Decreto n. 30

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è nullo in quanto privo di firma, elemento costitutivo essenziale]

SEDUTA DEL 20/3/2008
(Commissario provvisorio)

Decreto n. 31

Ricorrente: ditta individuale

Attività: composizione fiori artificiali

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente al ricorso la Commissione provinciale ha accolto integralmente, in sede di autotutela, l'istanza del ricorrente]

Decreto n. 32

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente al ricorso la Commissione provinciale ha disposto la cancellazione della società dall'albo e il relativo provvedimento non è stato impugnato relativamente alla data evento di cancellazione del socio Tizio]

Decreto n. 33

Ricorrente: ditta individuale

Attività: sartoria

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [le indagini anagrafico tributarie dimostrano che l'attività è iniziata in epoca successiva a quella stabilita dalla Commissione provinciale ma antecedente a quella denunciata nel ricorso]

Decreto n. 34

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: manutenzione fotocopiatrici

Ricorso avverso la deliberazione iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, quale socio lavoratore, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini effettuate in sede istruttoria dimostrano che Tizio non ha mai partecipato manualmente al lavoro]

Decreto n. 35

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Decreto n. 36

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente al ricorso la società ha ottenuto l'iscrizione all'albo]

Decreto n.37

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione vimini

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie confermano la data di cessazione denunciata dal ricorrente, sebbene questi abbia presentato in ritardo la denuncia di chiusura di esercizio al Comune]

Decreto n.38

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie confermano la data di cessazione denunciata dal ricorrente, sebbene questi abbia presentato in ritardo la denuncia di cancellazione all'albo autotrasportatori]

Decreto n.39

Ricorrente: società semplice

Attività: sartoria

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la data evento di cessazione I.V.A. certificata dall'Agenzia delle Entrate e comprovata dalla mancata produzione di redditi prevale sulla data di comunicazione formale di chiusura presentata all'ufficio stesso, presa invece in considerazione dalla commissione provinciale]

Decreto n. 40

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il socio lavoratore Tizio ha dimostrato di essere stato cancellato con effetto retroattivo quale titolare di impresa individuale]

Decreto n. 41

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il socio lavoratore Tizio ha dimostrato di essere stato cancellato con effetto retroattivo quale titolare di impresa individuale]

Decreto n. 42

Ricorrente: ditta individuale

Attività: odontotecnico

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [lo svolgimento di due attività non assimilabili configura una titolarità dissimulata di imprese artigiane, vietata dalla legge]

Decreto n.43

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge]

Decreto n. 44

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria è stato effettuato accertamento presso i cantieri dal quale è emersa la partecipazione al lavoro di entrambi i soc]

Decreto n. 45

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente è socio lavoratore di altra impresa artigiana]

Decreto n.46

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione radio

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la data evento di cessazione I.V.A. certificata dall'Agenzia delle Entrate e comprovata dalla mancata produzione di reddito prevale sulla data di comunicazione formale di chiusura di esercizio presentata al Comune, presa invece in considerazione dalla commissione provinciale. Peraltro lo

stesso Comune aveva confermato l'evento denunciato dal ricorrente]

Decreto n. 47

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *acconciatore*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha dimostrato la cessazione dell'attività in qualità di socio lavoratore in altra società artigiana]*

Decreto n. 48

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente è in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge]*

Decreto n. 49

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la partecipazione del ricorrente ad altra società non artigiana non è circostanza preclusiva all'iscrizione all'albo, salvo si dimostri l'incompatibilità in termini di tempo di lavoro impiegato, con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]*

Decreto n. 50

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente è privo del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]*

Decreto n. 51

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente è privo del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]*

Decreto n. 52

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la partecipazione del ricorrente ad altra società non artigiana non è circostanza preclusiva all'iscrizione all'albo, salvo si dimostri l'incompatibilità in termini di tempo di lavoro impiegato, con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]*

Decreto n. 53

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *soccorso stradale*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge]*

Decreto n. 54

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è nullo in quanto privo di firma, elemento costitutivo essenziale]*

Decreto n. 55

Ricorrente: *ditta individuale.*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente contesta le richieste di pagamento del diritto annuale, non di competenza della Commissione regionale]*

Decreto n.56

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la data evento di cessazione I.V.A. certificata dall'Agenzia delle Entrate e comprovata dalla mancata produzione di reddito prevale sulla data di comunicazione formale di chiusura presentata all'ufficio stesso, presa invece in considerazione dalla commissione provinciale]*

Decreto n. 57

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è nullo in quanto privo di firma, elemento costitutivo essenziale]

Decreto n. 58

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la partecipazione del ricorrente ad altra società non artigiana non è circostanza preclusiva all'iscrizione all'albo, salvo si dimostri l'incompatibilità in termini di tempo di lavoro impiegato, con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]

Decreto n. 59

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il mancato versamento dei diritti di segreteria non può essere sanzionato con un provvedimento di rigetto bensì recuperato con le procedure di riscossione coattiva del credito]

Decreto n. 60

Ricorrente: società cooperativa a r.l.

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: inammissibile [il ricorrente è privo del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]

SEDUTA DEL 17/4/2008

Deliberazione n. 1

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti telefonici

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali per l'installazione degli impianti elettrici di cui alla L.46/1990]

Deliberazione n. 2

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [la ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 3

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fotografo*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente iniziato l'attività in data successiva a quella deliberata dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 4

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *riparazione elettrodomestici*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [la ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 5

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione ha deliberato l'iscrizione della società all'albo]

Deliberazione n. 6

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione antifurti*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato di svolgere, dalla data indicata quale evento di cessazione dell'impresa individuale, lavoro dipendente, incompatibile, secondo l'orientamento della Commissione regionale, con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]

Deliberazione n. 7

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea, ai sensi della L.25/1996, a dimostrare l'esercizio professionale dell'attività di cui ha richiesto l'ampliamento, antecedentemente al marzo del 1990]*

Deliberazione n. 8

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[la ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 9

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]*

Deliberazione n. 10

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento di alcune attività, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente, pur avendo prestato lavoro dipendente presso impresa abilitata all'installazione di tutti gli impianti di cui alla L.46/1990, è stato addetto alla conduzione soltanto degli impianti riconducibili alle attività riconosciute dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 11

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione ha deliberato l'iscrizione della società all'albo]*

Deliberazione n. 12

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *odontotecnico*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 13

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento di alcune attività, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare, ai sensi della L.25/1996, l'esercizio professionale ante '90 soltanto di alcune delle attività denunciate non riconosciute dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 14

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il provvedimento di iscrizione per le attività regolamentate non può retroagire, di oltre 30 gg., la data della domanda]

Deliberazione n. 15

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento di lavoro dipendente, incompatibile, secondo l'orientamento della Commissione regionale, con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]

Deliberazione n. 16

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la data di cessazione denunciata dalla ricorrente]

Deliberazione n. 17

Ricorrente: ditta individuale

Attività: noleggio con conducente

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato di svolgere lavoro dipendente, incompatibile con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana, a decorrere dalla data denunciata nel ricorso]

Deliberazione n. 18

Ricorrente: ditta individuale

Attività: falegnameria

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è nullo in quanto privo di firma, elemento costitutivo essenziale]

Deliberazione n. 19

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato che i nuovi soci partecipano al lavoro da data successiva a quella stabilita dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 20

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: oreficeria

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie e le informazioni acquisite dal Comune sede dell'impresa confermano la data evento denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 21

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato di essere stato iscritto, per il medesimo periodo, presso l'albo artigiani de L'Aquila]

Deliberazione n. 22

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: accolto parz. [soltanto successivamente al provvedimento di cancellazione il ricorrente ha dimostrato il requisito dell'autonomia aziendale]

Deliberazione n. 23

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha dimostrato il possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge]*

Deliberazione n. 24

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie e le informazioni acquisite dal Comune sede dell'impresa confermano la data evento denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 25

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente è privo del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]*

SEDUTA DEL 15/5/2008

Deliberazione n. 26

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie confermano la data evento denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 27

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *decorazione oggetti*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[la ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 28

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di partita I.V.A., non ha svolto alcuna attività]*

Deliberazione n. 29

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico tributarie dimostrano l'inattività dell'impresa nel periodo compreso tra la data di apertura I.V.A., presa in considerazione dalla Commissione provinciale, e quella denunciata nel ricorso]*

Deliberazione n. 30

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di posizione I.V.A., non ha svolto alcuna attività]*

Deliberazione n. 31

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[dalla documentazione agli atti emerge come la ditta presso la quale il ricorrente ha prestato lavoro dipendente non aveva l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccanica e motoristica denunciata dall'istante che, pertanto, non può vantare la relativa esperienza ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali]*

Deliberazione n. 32

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie dimostrano l'inattività dell'impresa nel periodo compreso tra la data denunciata quale evento di cessazione e la data di registrazione dell'atto di scioglimento presa invece in considerazione dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 33

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge e non era titolare di posizione I.V.A.]

Deliberazione n. 34

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge e non era titolare di posizione I.V.A.]

Deliberazione n. 35

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge e non era titolare di posizione I.V.A.]

Deliberazione n. 36

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge e non era titolare di posizione I.V.A.]

Deliberazione n. 37

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[le indagini effettuate in sede istruttoria confermano la revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Comune sede dell'impresa]*

Deliberazione n. 38

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[dalla documentazione agli atti emerge come la ditta presso la quale il ricorrente ha prestato lavoro dipendente non aveva l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccanica e motoristica denunciata dall'istante che, pertanto, non può vantare la relativa esperienza ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali]*

Deliberazione n. 39

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione cuoio*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge]*

Deliberazione n. 40

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *conservazione e restauro opere d'arte*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la data stabilita dalla Commissione provinciale, coincidente con quella di presentazione della domanda, non è suffragata da alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento dell'attività a fronte peraltro di mancata presentazione di denunce di redditi]*

Deliberazione n. 41

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la data stabilita dalla Commissione provinciale, coincidente con quella di presentazione della domanda, non è suffragata da alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento dell'attività pur in assenza di posizione fiscale aperta]*

Deliberazione n. 42

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico tributarie dimostrano che l'Agenzia delle Entrate ha certificato, quale evento di cessazione, quello denunciato dal ricorrente, mentre la data presa in considerazione dalla Commissione provinciale coincide con quella di formale comunicazione all'ufficio]*

Deliberazione n. 43

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha dimostrato che a decorrere dalla data evento denunciata, era venuto meno il requisito della partecipazione al lavoro da parte di tutti gli accomandatari]*

Deliberazione n. 44

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *creazione oggettistica*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico tributarie dimostrano che l'Agenzia delle Entrate ha certificato, quale evento di cessazione, quello denunciato dalla ricorrente, mentre la data presa in considerazione dalla Commissione provinciale coincide con quella di formale comunicazione all'ufficio]*

Deliberazione n. 45

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *odontotecnico*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente aveva conferito la propria azienda in altra impresa già in epoca antecedente a quella indicata nel ricorso]*

Deliberazione n. 46

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *gelateria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha dimostrato di aver percepito, nel periodo compreso tra la data di cessazione denunciata e quella*

formale di scioglimento presa in considerazione dalla Commissione provinciale, soltanto redditi derivanti dall'affitto dell'azienda ad altra impresa]

Deliberazione n. 47

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico tributarie dimostrano l'inattività dell'impresa nel periodo compreso tra la data denunciata quale evento di cessazione e la data dell'atto di scioglimento formale presa invece in considerazione dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 48

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di posizione I.V.A., non ha svolto alcuna attività]*

Deliberazione n. 49

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di posizione I.V.A., non ha svolto alcuna attività]*

Deliberazione n. 50

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel periodo antecedente la data denunciata, pur se già in possesso di licenza, era associato in cooperativa come previsto dalla legge e non era titolare di posizione I.V.A.]*

Deliberazione n. 51

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso pagamento diritto annuale alla Camera di Commercio di Roma

Esito: incompetenza [nessun provvedimento di iscrizione, modifica o cancellazione dall'albo è stato impugnato dal ricorrente]

Deliberazione n. 52

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è privo di oggetto in quanto l'effettiva data di cessazione stabilita dalla Commissione provinciale – erroneamente indicata nella notifica – coincide con quella richiesta dal ricorrente]

SEDUTA DEL 18/6/2008

Deliberazione n. 53

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *odontotecnica*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [le indagini effettuate in sede istruttoria confermano lo scioglimento della società e la prosecuzione dell'attività in forma di ditta individuale da parte dei uno dei soci]

Deliberazione n. 54

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa – allora necessaria - soltanto in data successiva a quella stabilita dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 55

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *oreficeria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la data indicata dal ricorrente a decorrere dalla quale aveva altresì restituito la licenza]

Deliberazione n. 56

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento di iscrizione per le attività regolamentate non può retroagire, di oltre 30 gg., la data della domanda]

Deliberazione n. 57

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [gli esiti dell'accertamento effettuato in sede di revisione dell'albo dimostrano che il ricorrente aveva cessato l'attività prima della data stabilita dalla Commissione e di quella denunciata dal medesimo]

Deliberazione n. 58

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 59

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la data di cessazione indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 60

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 61

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività denunciata]

Deliberazione n. 62

Ricorrente: ditta individuale

Attività: panificazione

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 63

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la data di cessazione indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 64

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: composizione fiori artificiali

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che Tizia svolge lavoro dipendente, incompatibile con la qualifica di socia partecipante al lavoro dell'impresa artigiana]

Deliberazione n. 65

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 66

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è erroneamente fondato sulla data di rinnovo della licenza da parte del precedente titolare]

Deliberazione n. 67

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione di Tizio e Caia in qualità di collaboratori familiari, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è privo di oggetto: la Commissione provinciale non aveva adottato alcun provvedimento di iscrizione dei coadiuvanti]*

Deliberazione n. 68

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]*

Deliberazione n. 69

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]*

Deliberazione n. 70

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione del socio lavoratore Tizio, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è privo di oggetto in quanto la Commissione provinciale aveva accolto integralmente l'istanza della ricorrente]*

Deliberazione n. 71

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la qualifica rivestita dal ricorrente in altra impresa non artigiana non ne preclude l'iscrizione all'albo]*

Deliberazione n. 72

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *carpenteria metallica*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato la mancata partecipazione al lavoro del socio Tizio]

Deliberazione n. 73

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 74

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [gli accertamenti esperiti in sede istruttoria confermano la partecipazione del collaboratore familiare all'impresa paterna]

Deliberazione n. 75

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il Comune sede dell'impresa aveva confermato la data di cessazione indicata dal ricorrente che peraltro, dalle indagini anagrafico-tributarie, è risultato non essere mai stato titolare di posizioni I.V.A.]

Deliberazione n. 76

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la data stabilita dalla Commissione provinciale, coincidente con quella di presentazione della domanda, non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare lo svolgimento dell'attività successivamente alla data denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 77

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: riparazione serrande

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione di Tizio, in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente è privo del potere di legale rappresentanza della società]

Deliberazione n. 78

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'idoneità dei locali per l'esercizio dell'attività]

Deliberazione n. 79

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la data stabilita dalla Commissione provinciale coincide con quella di denuncia di chiusura I.V.A. nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia certificato l'evento di cessazione indicato dal ricorrente]

Deliberazione n. 80

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tatuaggi e piercing

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente è in possesso della qualificazione professionale e dell'autorizzazione sanitaria per i locali]

Deliberazione n. 81

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione medica idonea a dimostrare la sussistenza di patologia inabilitante all'esercizio dell'attività lavorativa successivamente alla data denunciata quale evento di cessazione]

Deliberazione n. 82

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la data stabilita dalla Commissione provinciale, coincidente con quella di presentazione della domanda di cancellazione dall'albo autotrasportatori, non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare lo svolgimento]

dell'attività successivamente alla data denunciata dal
ricorrente]

SEDUTA DEL 24/7/2008

Deliberazione n. 83

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autotrasporti conto terzi*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
Commissione provinciale ha accolto l'istanza della ricorrente]

Deliberazione n. 84

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie dimostrano la veridicità di
quanto denunciato dal ricorrente]

Deliberazione n. 85

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione
integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell'azione]

Deliberazione n. 86

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio
previsto dalla legge]

Deliberazione n. 87

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *elaborazione dati*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione
integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell'azione]

Deliberazione n. 88

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la data stabilita dalla Commissione provinciale coincide con quella di acquisto del mezzo, circostanza inidonea, in mancanza di altri elementi, a provare lo svolgimento dell'attività in data antecedente a quella di apertura della partita I.V.A.]*

Deliberazione n. 89

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *ordinaria manutenzione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 90

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la partecipazione al lavoro da parte della maggioranza dei soci]*

Deliberazione n. 91

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autocarrozzeria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico tributarie dimostrano la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente]*

Deliberazione n. 92

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento professionale dell'attività]*

Deliberazione n. 93

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *produzione oggetti di bigiotteria*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [le indagini effettuate in sede istruttoria confermano la natura commerciale dell'attività]

Deliberazione n. 94

Ricorrente: ditta individuale

Attività: vetturino

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie dimostrano la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente]

Deliberazione n. 95

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione d'ufficio all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [le indagini effettuate in sede istruttoria confermano lo svolgimento dell'attività con i requisiti di impresa artigiana]

Deliberazione n. 96

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [la ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 97

Ricorrente: ditta individuale

Attività: ordinaria manutenzione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 98

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato di essere in regola con il permesso di soggiorno ed ha prodotto documentazione fiscale attestante l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 99

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il socio Tizio ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali per tutte le attività denunciate]

Deliberazione n. 100

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: odontotecnica

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione d'ufficio dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato che il socio subentrante Tizio non presta lavoro manuale nell'impresa]

Deliberazione n. 101

Ricorrente: cooperativa a responsabilità limitata

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di revoca dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato nuovamente l'iscrizione della ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 102

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività con il possesso di una propria azienda]

Deliberazione n. 103

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività con il possesso di una propria azienda]

Deliberazione n. 104

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione serrande

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [la data evento di cessazione denunciata dal ricorrente è sconosciuta da successivo verbale di accertamento comunale effettuato in sede di revisione dell'albo attestante lo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 105

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie dimostrano la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente]

Deliberazione n. 106

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il sequestro delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività a decorrere dalla data denunciata]

Deliberazione n. 107

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie dimostrano la veridicità di quanto denunciato dalla ricorrente che ha ceduto l'azienda ad altro imprenditore]

Deliberazione n. 108

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata]

Deliberazione n. 109

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie dimostrano la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente]

Deliberazione n. 110

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione gommista*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il diploma di perito elettronico conseguito dal responsabile tecnico è inidoneo allo svolgimento dell'attività di gommista]

Deliberazione n. 111

Ricorrente: cooperativa a responsabilità limitata

Attività: grafica pubblicitaria

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [la ricorrente non è investita del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]

SEDUTA DEL 23/9/2008

Deliberazione n. 112

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non è titolare di licenza ma opera solo come sostituto alla guida]

Deliberazione n. 113

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione ferro

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione medica attestante l'inabilità all'esercizio dell'attività a decorrere dalla data evento indicata]

Deliberazione n. 114

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 115

Ricorrente: ditta individuale

Attività: legatoria

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento di lavoro subordinato – incompatibile con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana – successivamente all'evento denunciato quale cessazione dell'attività artigiana]

Deliberazione n. 116

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lattoniere

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 117

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente non è investito del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]

Deliberazione n. 118

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge]

Deliberazione n. 119

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione gommista

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [l'evento denunciato dalla ricorrente coincide con quello certificato dal Comune sede dell'impresa]

Deliberazione n. 120

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione della ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 121

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente lamenta richiesta di contributi da parte dell'I.N.P.S. senza aver previamente presentato istanza di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane. Manca, pertanto, il provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 122

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 123

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: taglio boschi

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione d'ufficio dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto la cancellazione del socio Tizio dall'albo e la società non ha contestato la data evento]

Deliberazione n. 124

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento di iscrizione per le attività regolamentate non può retroagire, di oltre 30 gg., la data della domanda]

Deliberazione n. 125

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 126

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*le indagini anagrafico-tributarie confermano la data di cessazione dell'attività indicata dal ricorrente*]

Deliberazione n. 127

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [*la ricorrente ha dimostrato che la socia Tizia è stata assunta alle dipendenze di altra società*]

Deliberazione n. 128

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*l'evento stabilito dalla Commissione provinciale è fondato esclusivamente sulla data di comunicazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate benché questa avesse certificato quale data evento quella indicata dal ricorrente*]

Deliberazione n. 129

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*il registro dei corrispettivi dimostra come l'attività sia iniziata soltanto a decorrere dalla data denunciata dal ricorrente*]

Deliberazione n. 130

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *produzione oggetti in terracotta*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: accolto [*l'accertamento effettuato in sede istruttoria dimostra che l'attività commerciale è esclusivamente accessoria a quella artigiana*]

Deliberazione n. 131

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'evento stabilito dalla Commissione provinciale è fondato esclusivamente sulla data di comunicazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate benché questa avesse certificato quale evento di cessazione la data indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 132

Ricorrente: *società cooperativa a responsabilità limitata*

Attività: *produzione crepes*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Rieti

Esito: accolto *[le informazioni acquisite in sede istruttoria confermano come a decorrere dalla data indicata nel ricorso la società è in possesso di spazi ed attrezzature idonee alla consumazione sul posto da parte dei clienti di alimenti e bevande, circostanza che determina la perdita dei requisiti di impresa artigiana]*

Deliberazione n. 133

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tappezzeria*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'evento stabilito dalla Commissione provinciale è fondato esclusivamente sulla data di comunicazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate benché questa avesse certificato, quale data evento di cessazione quella indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 134

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[il mancato versamento dei diritti di segreteria non può essere sanzionato con un provvedimento di rigetto bensì recuperato con le procedure di riscossione coattiva del credito]*

Deliberazione n. 135

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione d'ufficio all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge]*

Deliberazione n. 136

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'evento stabilito dalla Commissione provinciale è fondato esclusivamente sulla data di comunicazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate benché questa avesse certificato, quale evento di cessazione, la data indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 137

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'evento stabilito dalla Commissione provinciale è fondato esclusivamente sulla data di comunicazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate benché questa avesse certificato, quale evento di cessazione, la data indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 138

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali da parte di uno dei soci accomandatari]*

Deliberazione n. 139

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso richiesta di pagamento del diritto annuale da parte della Camera di Commercio di Roma

Esito: inammissibile *[la Commissione regionale non ha competenza in materia]*

Deliberazione n. 140

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente non è investito del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]*

Deliberazione n. 141

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge]

SEDUTA DEL 16/10/2008

Deliberazione n. 142

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-trbutarie confermano la data evento indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 143

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 144

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione computer

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 145

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha accolto l'istanza della ricorrente]

Deliberazione n. 146

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 147

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [alla data stabilita dalla Commissione provinciale, quale evento di inizio dell'attività, il ricorrente non era in possesso della prescritta autorizzazione di iscrizione all'albo autotrasportatori]

Deliberazione n. 148

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 149

Ricorrente: società cooperativa a responsabilità limitata

Attività: tappezzeria

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione d'ufficio all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto la cancellazione retroattiva della società dall'albo]

Deliberazione n. 150

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 151

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: respinto [gli accertamenti comunali disposti in sede istruttoria confermano la prevalenza dell'attività commerciale di bar]

Deliberazione n. 152

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non è stato in grado di produrre documentazione idonea a sconfessare gli esiti degli accertamenti comunali agli atti]

Deliberazione n. 153

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto la reinscrizione della società all'albo]

Deliberazione n. 154

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: lavanderia e stireria

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [gli accertamenti disposti in sede istruttoria hanno dimostrato la presenza dei requisiti di impresa artigiana, svolgendo la società l'attività artigiana di stireria oltre a quella accessoria di lavanderia a gettoni]

Deliberazione n. 155

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [in una società composta da tre persone la circostanza che un socio non lavoratore partecipi ad altre società non è circostanza preclusiva all'iscrizione all'albo]

Deliberazione n. 156

Ricorrente: ditta individuale

Attività: toilette animali

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato che alla data evento denunciata ha ceduto l'azienda ad altro imprenditore iscritto dalla medesima Commissione provinciale nella stessa sede]

Deliberazione n. 157

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pulizie

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [la nuova attività di mini-market denunciata dalla ricorrente non ha alcun nesso di strumentalità ed accessorietà con quella di pulizie e, pertanto, determina la perdita dei requisiti di impresa artigiana]

Deliberazione n. 158

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la legge 40/2007 ha subordinato l'attività di pulizie alla sola denuncia di inizio attività ed ai requisiti di onorabilità e capacità finanziaria prescindendo dai requisiti professionali]

Deliberazione n. 159

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente ha prodotto verbale di conciliazione con la ditta datrice di lavoro relativamente all'inquadramento in qualità di operaio specializzato]

Deliberazione n. 160

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [alla stregua delle stesse affermazioni del ricorrente l'attività non è tuttora iniziata]

Deliberazione n. 161

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [l'evento stabilito dalla Commissione provinciale è fondato esclusivamente sulla data di comunicazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate benché questa avesse certificato quale evento, la data indicata dal ricorrente]

SEDUTA DEL 25/11/2008

Deliberazione n. 162

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 163

Ricorrente: ditta individuale

Attività: posa in opera infissi

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 164

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che, decorrendo dalla data evento di cessazione indicata, ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato, incompatibile, secondo costante indirizzo della CRA, con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]

Deliberazione n. 165

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 166

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 167

Ricorrente: ditta individuale

Attività: produzione fuochi artificiali

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione inerente alla sospensione della licenza con decorrenza coincidente con quella indicata nella domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 168

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato la cancellazione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 169

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 170

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie confermano quanto denunciato dal ricorrente]

Deliberazione n. 171

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività]

Deliberazione n. 172

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [l'accertamento disposto in sede istruttoria dimostra che la nuova attività denunciata non è ancora iniziata]

Deliberazione n. 173

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: lavorazione legno

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: accolto [*l'accertamento disposto in sede istruttoria conferma lo svolgimento dell'attività con i requisiti di impresa artigiana*]

Deliberazione n. 174

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*l'accertamento disposto in sede istruttoria dimostra la partecipazione manuale al lavoro del socio accomandatario*]

Deliberazione n. 175

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*l'accertamento disposto in sede istruttoria conferma lo svolgimento dell'attività con i requisiti di impresa artigiana*]

Deliberazione n. 176

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti professionali*]

Deliberazione n. 177

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *elaborazione software e siti internet*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*la titolarità di posizioni in altre società – peraltro non artigiane – da parte di soci non lavoratori, non è circostanza ostativa all'iscrizione all'albo*]

Deliberazione n. 178

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [*le indagini anagrafico tributarie confermano la data indicata dalla ricorrente quale cessazione dell'attività*]

Deliberazione n. 179

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla data di consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio al Comune, nonostante il Comune medesimo avesse certificato la data evento denunciato dalla ricorrente]

Deliberazione n. 180

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: baby parking

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il carattere socio assistenziale del servizio ne esclude il novero tra le attività artigiane]

Deliberazione n. 181

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: riparazione serrande

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato l'invalidità al lavoro da parte del socio Tizio]

Deliberazione n. 182

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: posa in opera recinzioni

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la titolarità di posizioni in altre società non artigiane non è preclusiva all'iscrizione all'albo]

Deliberazione n. 183

Ricorrente: ditta individuale

Attività: legatoria

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che, a decorrere dalla data evento di cessazione denunciata, ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato il quale, per costante indirizzo della CRA è incompatibile con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana]

Deliberazione n. 184

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente è privo del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]

Deliberazione n. 185

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente è privo del potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]

Deliberazione n. 186

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla data di cancellazione dall'albo autotrasportatori nonostante il Comune avesse certificato la data evento indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 187

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto denunciato dal ricorrente]

Deliberazione n. 188

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla data della denuncia di chiusura I.V.A all'Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima avesse certificato la cessazione indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 189

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla data della denuncia di chiusura I.V.A all'Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima avesse certificato la cessazione indicata dal ricorrente, confermata anche dal Comune sede dell'impresa]

Deliberazione n. 190

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale]

Deliberazione n. 191

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tassista

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso andava proposto dal titolare e non dalla collaboratrice familiare, in quanto il provvedimento concernente i collaboratori si risolve sempre in una modificazione dell'iscrizione all'albo dell'impresa]

SEDUTA DEL 16/12/2008

Deliberazione n. 192

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 193

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tornitore

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Frosinone

Esito: accolto [gli accertamenti disposti in sede istruttoria dimostrano che il ricorrente non svolge attività soggetta alle disposizioni della L.122/1992 e, pertanto, non necessita dei requisiti professionali sulla cui carenza è fondato il provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 194

Ricorrente: ditta individuale

Attività: laboratorio fotografico

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [le indagini effettuate tramite il locale Commissariato di P.S. confermano che il trasferimento di sede è avvenuto a decorrere dalla data indicata nel provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 195

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione all'albo del ricorrente]

Deliberazione n. 196

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione all'albo del ricorrente]

Deliberazione n. 197

Ricorrente: ditta individuale

Attività: ordinaria manutenzione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 198

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione all'albo della ricorrente]

Deliberazione n. 199

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione all'albo della società]

Deliberazione n. 200

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente all'attribuzione della qualifica di socia lavoratrice a Tizia, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a sconfessare gli esiti dell'accertamento comunale sul quale è fondato il provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 201

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *ordinaria manutenzione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 202

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la data evento di cessazione denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 203

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha messo in grado la Commissione regionale di verificare i requisiti di impresa artigiana, non dando riscontro né al Comune né alle richieste di indicazione dei cantieri effettuate in sede istruttoria]

Deliberazione n. 204

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, in qualità di socio lavoratore, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente non ha il potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]

Deliberazione n. 205

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *pasticceria*

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione d'ufficio dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile [il ricorrente, non evadendo la richiesta di documentazione integrativa, non ha manifestato interesse alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 206

Ricorrente: ditta individuale

Attività: restauro opere d'arte

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 207

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'iscrizione all'albo del ricorrente]

Deliberazione n. 208

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che la collaborazione del figlio nell'impresa è iniziata in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 209

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: respinto [la nuova attività di taglio boschi denunciata dal ricorrente dissimulerebbe il divieto di contitolarità di imprese artigiane]

Deliberazione n. 210

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 211

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini anagrafico-tributarie confermano la data evento di cessazione denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 212

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *posa in opera infissi*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[il ricorrente non ha dato riscontro alla richiesta di documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 213

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[la ricorrente non ha messo in grado la Commissione regionale di verificare i requisiti di impresa artigiana, non dando riscontro né al Comune né alle richieste di indicazione dei cantieri effettuate in sede istruttoria]*

Deliberazione n. 214

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha messo in grado la Commissione regionale di verificare i requisiti di impresa artigiana, non dando riscontro né al Comune né alle richieste di indicazione dei cantieri effettuate in sede istruttoria]*

Deliberazione n. 215

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 216

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la sua posizione regolare in qualità di extra comunitario]

Deliberazione n. 217

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali in capo ad uno dei soci accomandatari. Non è invece fondata l'eccezione sollevata dalla Commissione provinciale circa il possesso di tali requisiti in capo ad ogni socio accomandatario]

Deliberazione n. 218

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la data evento di cessazione denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 219

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [l'atto introduttivo del giudizio è privo di sottoscrizione e, pertanto, nullo]

Deliberazione n. 220

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: produzione software

Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [la ricorrente non ha il potere di legale rappresentanza della società e, pertanto, è carente di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso]

Deliberazione n. 221

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [l'atto introduttivo del giudizio è privo di sottoscrizione e, pertanto, nullo]

DECISIONI SIGNIFICATIVE

Requisiti ricorso

Legittimazione

DECRETO N. 51 DEL 20/3/2008

IL COMMISSARIO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.T0477 del 16/7/2007

VISTO il ricorso presentato in data da **Tizio**, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, della ALFA S.n.c.**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **14/5/2007**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;
VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
CONSIDERATO CHE:

- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede la retrodatazione della cancellazione della società al 21/11/2002;**
- **dalla certificazione estratta dall'archivio informatico del registro delle imprese di Roma è emerso che la rappresentanza della società in epigrafe – composta da Tizio e Caio e sciolta senza messa in liquidazione il 1/4/2004 - era conferita ai due soci con firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione;**
- **secondo costante indirizzo giurisprudenziale, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, nel caso in cui la società non sia stata posta in liquidazione, la rappresentanza della società resta in capo ai soggetti che tale potere esercitavano in precedenza;**
- **pertanto, nella fattispecie, la proposizione del ricorso amministrativo, la cui decisione incide direttamente nella sfera giuridica della società nonché in quella individuale di entrambi i soci, rientra negli atti di straordinaria amministrazione che, secondo i poteri conferiti dall'atto costitutivo, richiede la firma congiunta di entrambi i componenti la compagine sociale;**
- **l'atto introduttivo del giudizio non è sottoscritto dal socio Caio;**

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

DELIBERAZIONE N. 191 DEL 25/11/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **6/11/2008** da **Tizia**, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane in qualità di collaboratrice familiare dell'impresa Caio, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **10/9/2007**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **il provvedimento impugnato concreta una modificazione dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma dell'impresa Caio: è pertanto quest'ultimo, e non la ricorrente, l'unico legittimato all'impugnativa dinanzi a questa Commissione;**

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

L.463/1959

Requisiti collaborazione

DELIBERAZIONE N. 208 DEL 16/12/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **24/9/2007** da, avverso il provvedimento di **modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma nella seduta del **28/12/2006**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;**
- **in data 7/12/2006 il ricorrente presentava domanda di modificazione dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma – nel quale è iscritto dal 1982 per l'esercizio dell'attività di meccanica e motoristica - denunciando la collaborazione familiare del figlio Tizio dal marzo del 2000;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di iscrizione del collaboratore, il 7/12/2006;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver assunto il figlio con contratto di lavoro subordinato part-time sin dal marzo del 2000 ma che tale rapporto è stato disconosciuto dall'I.N.P.S.;**
- **dall'esame del verbale di accertamento I.N.P.S. del 18/8/2006, allegato al ricorso, si evince come l'istituto previdenziale abbia in effetti disconosciuto in concreto gli estremi della subordinazione sulla base della presunzione di gratuità riconosciuta dalla giurisprudenza prevalente nel caso di prestazioni lavorative rese da familiari. Gli stessi ispettori hanno segnalato al ricorrente la possibilità di ottenere un'iscrizione retroattiva dalla Commissione provinciale in qualità di collaboratore familiare di Tizio;**
- **pertanto non è in contestazione la prestazione lavorativa, né l'inserimento di Tizio nella struttura organizzativa dell'impresa paterna; sono invece in contestazione i requisiti di onerosità e subordinazione, ma non è interesse del ricorrente dimostrarne la sussistenza al fine di superare la presunzione di gratuità sollevata dall'I.N.P.S.: se così fosse stato il titolare avrebbe instaurato un contenzioso in sede giurisdizionale;**

- è interesse invece del ricorrente, tutelabile in questa sede, veder riconosciuta la collaborazione del figlio a far tempo dal marzo 2000, i cui presupposti sono stati ravvisati dagli stessi ispettori I.N.P.S.;
- pertanto, considerato che un'attività di lavoro continuativa (sia pure part-time) è stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo è stato erogato, ma non si è raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, il rapporto instauratosi tra le parti, in conformità dell'indirizzo costante della Suprema Corte può dar luogo al riconoscimento dell'istituto – residuale - dell'impresa familiare a far tempo dal marzo 2000;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione di Tizio quale collaboratore familiare del ricorrente (albo nr.) dal 7/12/2006 al 1/3/2000 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

L.443/1985

Attività di baby parking

DELIBERAZIONE N.180 DEL 25/11/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **24/7/2008** da **Tizia e Caia**, in qualità di **legali rappresentati della ALFA S.r.l.**, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **26/5/2008**,

OMISSIS;

CONSIDERATO CHE:

in data **29/1/2008** le ricorrenti presentavano domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma della società – costituita il **1/10/2007** tra **Tizia e Caia** – denunciando l'inizio dell'attività di **baby parking**, custodia del bambino e nursery;

con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo che l'attività denunciata non rientra tra quelle iscrivibili all'artigianato;

nell'atto introduttivo del presente giudizio le ricorrenti affermano di partecipare entrambe personalmente e manualmente al lavoro e lamentano la mancata comunicazione della decisione nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda;

non esiste una normativa nazionale dell'attività denunciata dalla ricorrente. La Regione Lazio, con la **L.R.18/2002**, disciplina l'esercizio dell'attività di ludoteca, intesa come spazio polifunzionale protetto destinato a minori di età compresi tra i tre e i diciassette anni dove vengono svolte attività ludico-ricreative educative e culturali per favorire la socializzazione dei minori, e sottopone l'esercizio di tale attività alla presentazione di apposita denuncia al Comune sede dell'impresa corredata dall'autorizzazione igienico-sanitaria. L'attività denunciata dalla ricorrente, benché abbia dei tratti in comune, si rivolge a bambini di età inferiore ed è preordinata essenzialmente alla loro custodia oraria. Nelle Regioni in cui tale attività è stata regolamentata, come ad esempio il Piemonte, è stata denominata "baby parking" la struttura a carattere socio-assistenziale di custodia oraria di minori in età pre-scolare (13 mesi – 6 anni) che si differenzia dall'asilo-nido per l'assenza del servizio di mensa, l'orario più ridotto di permanenza del bambino e modalità di funzionamento più flessibili;

questa Commissione ritiene che sia proprio il carattere socio-assistenziale del servizio ad escludere la possibilità di classificare l'attività tra quelle artigiane;

quanto all'ipotesi di silenzio accoglimento prevista dall'art.7 **L.443/1985** e art.18 **L.R.10/2007**, se anche la stessa si fosse perfezionata, la Commissione provinciale, in virtù del potere conferito dall'art.20 della citata **L.R.10/2007**, avrebbe comunque dovuto procedere a cancellare successivamente d'ufficio la società;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Contitolarità

DECRETO N.42 DEL 20/3/2008

IL COMMISSARIO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.T0477 del 16/7/2007

VISTO il ricorso presentato in data da, avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **6/8/2007**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 4/5/2007 il ricorrente - iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma dal 12/2/2003 in qualità di odontotecnico - presentava domanda di modificazione dell'iscrizione denunciando di aver iniziato a svolgere in via prevalente l'attività di tassista e come attività secondaria quella di odontotecnico;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l'esercizio della nuova attività denunciata;**
- **con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente allega copia della licenza comunale di taxi;**
- **ai sensi dell'art.,3, ultimo comma, della L.443/1985 e dell'art.9 L.R.10/2007 l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Nel caso di specie il contemporaneo svolgimento, seppure in misura diversa, del mestiere di tassista e odontotecnico, comporterebbe violazione delle citate disposizioni normative in quanto si tradurrebbe in una contitolarità di fatto di due imprese artigiane, non essendovi alcuna attinenza tra le attività;**

P.Q.M.
DECRETA

di **respingere** il ricorso in premessa.

DELIBERAZIONE N. 209 DEL 16/12/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **16/10/2007** da, avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Viterbo** nella seduta del **21/4/2008**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 5/6/2007 il ricorrente, iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane di Viterbo per l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, presentava domanda di modificazione dell'iscrizione, denunciando l'inizio dell'attività di taglio e trattamento del legno in via accessoria e stagionale;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta istanza eccependo la non strumentalità ed accessorietà della nuova attività denunciata rispetto a quella di autotrasportatore;**
- **la pretesa vantata dal ricorrente non può trovare accoglimento. Invero, come dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio, le due attività esercitate non possono considerarsi "assimilabili o integrabili sul piano merceologico/funzionale". Pertanto consentire la modificazione con l'ampliamento richiesto significherebbe, nella sostanza, permettere al ricorrente di essere titolare di due imprese artigiane in contravvenzione con la disposizione contenuta nell'art.9, quarto comma, L.R.10/2007;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Imprenditore occulto

DECRETO N. 28 DEL 7/2/08

IL COMMISSARIO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.T0477 del 16/7/2007

VISTO il ricorso presentato in data **24/12/2007** da **Tizio**, avverso il provvedimento di **diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del **9/11/2007**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **6/2/2007** il ricorrente – iscritto all'albo artigiani di Latina dal **12/2/1998** al **31/12/2002** in qualità di edile - presentava domanda di **modificazione denunciando di non aver mai effettivamente esercitato l'attività**;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo l'insufficienza della documentazione prodotta;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver esibito alla Commissione provinciale copia della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, allegata anche al ricorso, atta a dimostrare che l'impresa individuale iscritta a nome di Tizio è stata in realtà esercitata dal padre Caio;
- in sede istruttoria è stata acquisita certificazione dal Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta – attestante il passaggio in giudicato della citata sentenza, emessa in data, con la quale il Giudice di Gaeta, al termine della causa promossa dal ricorrente nei confronti del padre, ha dichiarato che *“la ditta individuale Tizio ... è in realtà stata esercitata, nel periodo 1998-2002, dal sig. Caio”*;
- la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato di cui all'art.2909 c.c. – alla cui stregua *“fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”* – può anche avere efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che forma oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia può essere invocata da chiunque vi abbia interesse e può essere liberamente valutata nel corso del giudizio in cui viene prodotta (cfr. Cass., sez. lav. 1372/2003 e 11682/2003);
- si ritiene che l'accertamento compiuto dal Giudice di Gaeta sia idoneo a dimostrare, nel presente giudizio, che il ricorrente non abbia mai effettivamente esercitato l'impresa artigiana. A prescindere dai diversi

accertamenti non esperibili in questa sede, circa la falsità dei documenti prodotti all'epoca dell'iscrizione;

- **dall'esame della documentazione agli atti si evince che a tale conclusione sembrava essere pervenuto lo stesso ufficio di segreteria della commissione provinciale che, con nota del 5/4/2007, aveva avviato un procedimento di iscrizione d'ufficio a carico del Sig. Caio per il periodo 1998-2002;**

P.Q.M.
DECRETA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di cancellazione del ricorrente dall'albo (n....) dal 31/12/2002 al 12/2/1998 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio. Invita altresì la Commissione provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale iscrizione all'albo del Sig. Caio.

Qualifiche in altre società

DECRETO N.27 DEL 7/2/08

IL COMMISSARIO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.T0477 del 16/7/2007

VISTO il ricorso presentato in data **22/12/2007** da, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **22/10/2007**,

OMISSIS

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **2/8/2007** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma, denunciando l'inizio dell'attività di tassista;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la qualità di socio rivestita dal ricorrente nella ALFA S.n.c.;
- la qualifica di socio in impresa non artigiana, quale la ALFA S.n.c., non determina ipso iure l'incompatibilità con l'iscrizione all'albo a prescindere da accertamenti dai quali emerga che, in termini di tempo e lavoro impiegato, tale qualifica sia incompatibile con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che, a seguito di atto notarile del 11/5/2007, con il quale si è dimesso dalla carica di amministratore della società, è divenuto socio esclusivamente di capitale;
- il ricorrente ha prodotto, oltre a copia del suddetto atto, altresì copia della comunicazione di cancellazione dalla gestione commercianti I.N.P.S. per la partecipazione alla suddetta società;
- dalla documentazione trasmessa dalla commissione provinciale si evince che il Comune sede dell'impresa aveva prodotto certificazione positiva per l'iscrizione all'albo artigiani del ricorrente, in possesso della licenza di taxi n.6769 rilasciata dal Comune di Roma;

P.Q.M.
DECRETA

di **accogliere** il ricorso in premessa, incitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione del ricorrente all'albo delle imprese artigiane e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

L.46/1990

Data evento iscrizione

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 17/4/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **28/9/2007** da **Tizio**, in qualità di **legale rappresentante della ALFA S.n.c.**, avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **16/4/2007**,

OMISSIS

CONSIDERATO CHE:

- la commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
- in data **15/2/2007** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma della società – costituita il **28/1/2004** tra Tizio e Caio - denunciando l'inizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere **c), d)** ed **e)** art.1 L.46/1990 a decorrere dal **1/2/2004**;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di iscrizione, il **15/2/2007**;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver precedentemente presentato analoga domanda di iscrizione che non aveva avuto seguito, e chiede la retrodatazione dell'iscrizione a far data dal **1/2/2004**;
- in sede istruttoria, dalla documentazione acquisita nel fascicolo d'ufficio, è emerso che il ricorrente aveva effettivamente presentato una prima domanda di iscrizione in data **25/10/2005** e che tale istanza era stata respinta dal commissario straordinario all'albo artigiani di Roma nella seduta del **13/2/2006**. Tale provvedimento, regolarmente notificato il **17/2/2006**, non è stato oggetto di impugnazione alla commissione regionale per l'artigianato;
- con parere adottato nella seduta del **31/10/2002** la Commissione regionale ha chiarito come il quadro normativo vigente (DPR 558/1999 e L.R.17/1999, quest'ultima in vigore all'epoca di presentazione della domanda) non consente alle commissioni provinciali di retroagire la data di inizio attività per l'attività di installazione impianti di oltre trenta giorni rispetto alla data della denuncia;
- né è possibile prendere in considerazione la prima domanda di iscrizione del **26/10/2005**: invero la società non avendo impugnato il provvedimento di diniego del **13/2/2006** vi ha prestato acquiescenza;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Riconoscimento requisiti

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 17/4/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **27/4/2007** da, avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dell'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) art.1 L.46/1990**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **26/2/2007**,

OMISSIS

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **24/11/2006** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma, denunciando l'inizio dell'attività di installazione degli impianti elettrici civili e industriali;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda deliberando l'iscrizione del ricorrente all'albo per le attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a) e b) art.1 L.46/1990;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di essere in possesso dei requisiti professionali per l'installazione di tutti gli impianti di cui all'art.1 L.46/1990 per aver prestato lavoro dipendente qualificato per cinque anni presso ditta del settore;
- in sede istruttoria, dall'esame della documentazione trasmessa dalla Commissione provinciale, è emerso che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, ha prodotto dichiarazione della ditta datrice di lavoro (IMPRESA ALFA S.p.A.) – abilitata all'installazione di tutti gli impianti di cui all'art.1 L.46/1990 – attestante lo svolgimento, da parte del ricorrente stesso, delle sole mansioni di elettricista ed installatore di impianti civili, industriali e tecnologici in genere;
- ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali non è sufficiente aver prestato lavoro dipendente specializzato presso un'impresa del settore, ma è necessario aver acquisito nell'impresa stessa un'esperienza nel medesimo ramo di attività di installazione degli impianti che si intende intraprendere. Pertanto, con nota del 20/9/2007, il legale rappresentante della ALFA S.p.A. è stato invitato a rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante con esattezza le mansioni svolte dal ricorrente con specifico riferimento alle lettere indicate nell'art.1 L.46/1990;
- la suddetta nota, inviata per conoscenza anche al ricorrente, non ha avuto alcun riscontro;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Società in accomandita semplice

DELIBERAZIONE N.217 DEL 16/12/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **29/9/2008** da **Tizio**, in qualità di **legale rappresentante della ALFA S.a.s.**, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario straordinario all'albo artigiani di **Roma** nella seduta del **14/7/2008**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 10/4/2008 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma della società – composta da Tizio e Caio, accomandatari e Mevio, accomandante – denunciando l'inizio dell'attività di installazione di tutti gli impianti di cui all'art.1 L.46/1990 sotto la responsabilità tecnica del socio Tizio;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo che tutti i soci accomandatari devono essere in possesso dei requisiti tecnico professionali;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta la mancanza di norme che prevedano l'abilitazione per tutti gli accomandatari;**
- **in sede istruttoria, dall'esame della documentazione agli atti, è emerso che il Comune sede dell'impresa aveva certificato la partecipazione al lavoro di entrambi i soci accomandatari. Dall'esame dell'anagrafe telematica del Registro delle imprese emerge che il socio Tizio è in possesso dei requisiti tecnico professionali riconosciuti dalla Camera di Commercio;**
- **ai sensi dell'art.9, settimo comma, L.R.10/2007, i requisiti professionali devono essere posseduti da almeno uno dei soci che partecipano al lavoro;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione della ALFA S.a.s. all'albo e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

L.21/1992

Data inizio attività

DECRETO N. 17 DEL 7/2/08

IL COMMISSARIO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.T0477 del 16/7/2007

VISTO il ricorso presentato in data **17/11/2007** da, avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **1/10/2007**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;
VISTA la L. 15 Gennaio 1992 n.21;
VISTA la L.R. 26 Ottobre 1993 n.58;
VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

in data 2/7/2007 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma, denunciando l'inizio dell'attività di tassista;

con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda, stabilendo però, quale evento di iscrizione, il 10/2/2006;

nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di essere stato socio lavoratore dell'Associazione ALFA dal 1/7/1997 al 30/6/2007;

in sede istruttoria, dall'esame della documentazione trasmessa dalla Commissione provinciale, è emerso che la data del 10/2/2006 coincide con quella del rinnovo della licenza;

dalle indagini anagrafico-tributarie risulta che il ricorrente ha aperto la partita I.V.A. solo il 2/7/2007;

alla luce di quanto sopra esposto emerge che il provvedimento impugnato è illegittimo. Il solo possesso della licenza, infatti, non implica la titolarità dell'impresa artigiana ben potendo il possessore, ai sensi degli art.7 della L.21/1992 e 6 L.R.58/1993 associarsi in cooperative, consorzio e nelle altre forme previste dalla legge;

P.Q.M.
DECRETA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione del ricorrente all'albo (n.....) dal 10/2/2006 al 2/7/2007 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

Sostituto alla guida

DELIBERAZIONE N. 112 DEL 23/9/2008

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario straordinario all'albo artigiani di **Roma** nella seduta del,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10;

VISTA la L. 15 Gennaio 1992 n.21;

VISTA la L.R. 26 Ottobre 1993 n.58;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma, denunciando l'inizio dell'attività di tassista;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario straordinario respingeva la suddetta domanda, eccependo la mancanza di titolarità dell'impresa;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di condurre il taxi in qualità di sostituto alla guida della Sig.ra Tizia (intestataria della licenza nell'interesse delle figlie minori, in seguito a decesso del coniuge) in virtù di un contratto di gestione in base alla normativa in materia , la quale prevede che il gestore possa iscriversi come impresa artigiana;**
- **la pretesa vantata è priva di fondamento. E' vero infatti che, ai sensi della L.21/1992 e L.R.58/1993, il rapporto col sostituto alla guida può essere regolato da un contratto di lavoro subordinato o da un contratto di gestione (sebbene della durata non superiore a sei mesi), ma la possibilità di iscriversi in qualità di impresa artigiana, differentemente da quanto asserito dal ricorrente, è conferita esclusivamente ai titolari della licenza e non ai sostituti (art.7 L.21/1992 e art.6 L.R. 58/1993);**
- **il ricorrente ha cessato la posizione I.V.A. in data 21/7/2000 per riaprirlo soltanto in data 4/12/2006, data a decorrere dalla quale è stato successivamente iscritto all'albo artigiani;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

PARERI

Attività stagionali

Parere adottato nella seduta del 25/11/2008

Con nota del 11/6/2008 il Segretario della CPA di Viterbo ha chiesto un parere in materia di imprese esercenti attività di carattere stagionale. Il quesito, in particolare, verte sulla possibilità di disporre, per il periodo di inattività, la sospensione dell'iscrizione (ovvero la cancellazione) e sull'eventuale applicazione dell'istituto a situazioni pregresse. La problematica è sorta in seguito ad istanza presentata da un imprenditore artigiano operante nel settore della molitura delle olive per un arco temporale di poco superiore a due mesi ed impegnato, per i periodi di inattività, come lavoratore dipendente.

E' fondamentale premettere cosa si intende per attività stagionale. Il carattere stagionale è legato alla natura dell'attività che, come nel caso di specie, si espleta per un periodo limitato dell'anno. Un ausilio ai fini dell'individuazione in concreto è fornito dal D.P.R. 1525 del 1963, che contiene un elenco tassativo delle attività a carattere stagionale per le quali era consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro. Tale provvedimento è stato abrogato dall'art.24 del D.L. 25/6/2008 n.112, convertito nella L. 6/8/2008 n.133.

Se l'attività non viene svolta occasionalmente, ma si ripete periodicamente con un'adeguata organizzazione di mezzi, assumendo un certo grado di stabilità, diviene un'impresa per la cui sussistenza non è richiesta la continuità, bensì la professionalità. Qualora poi, l'attività imprenditoriale stagionale venga svolta con i requisiti di cui al capo I della L.R.10/2007, che sostanzialmente riproducono quelli previsti dalla L.443/1985, è suscettibile di iscrizione all'albo.

La questione concernente le attività stagionali, per quanto in particolare riguarda il settore delle imprese artigiane, non è stata sinora oggetto di specifica regolamentazione né di particolare interesse per la giurisprudenza. Quest'ultima ha avuto modo di occuparsene soltanto per quanto attiene all'attività di fornitura di servizi ed attrezzi da spiaggia, concludendo per l'inquadramento della stessa nel settore artigiano a condizione che, nel caso di concomitante esercizio di somministrazione, sia prevalente rispetto a quest'ultima in base al parametro del valore dei beni strumentali utilizzati (cfr. Cass. Civ. sez.I 2/12/2004 n.22609). Nello stesso senso si è era espresso il Consiglio nazionale dell'artigianato nella seduta del 6/7/1993.

A livello normativo soltanto la L.R. Friuli 22/4/2002 n.12 (*Disciplina organica dell'artigianato*) all'art.13, comma 11 bis, dispone che *“l'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare”*.

L'I.N.P.S. ha avuto modo di affrontare le problematiche inerenti alle attività stagionali svolte nel settore commercio (circolare 2/11/2004 n.147), distinguendo tre fattispecie: svolgimento della sola attività stagionale, svolgimento altresì di attività autonoma, esercizio di altra attività di lavoro dipendente. Nella prima ipotesi, a prescindere dall'arco temporale di durata, l'Istituto ritiene legittima l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale per l'intero anno solare, evidenziando come, nel caso contrario, sarebbe problematico per gli interessati conseguire il diritto alla prestazione pensionistica. Quando invece il soggetto svolga, per il restante periodo dell'anno, altra attività autonoma, vi sarà l'assicurazione nella relativa gestione (ad es. coltivatori diretti) per l'arco temporale interessato. Non altrimenti nel terzo caso prospettato. Quando, dunque, l'interessato svolga attività stagionale e, per il resto dell'anno, altra attività autonoma o d'impresa o di lavoro dipendente, l'Istituto ritiene che vi sarà iscrizione nelle afferenti gestioni previdenziali per i rispettivi periodi.

Nella prassi, come evidenziato dallo stesso segretario della CPA di Viterbo, non v'è uniformità: non tutte le commissioni provinciali nelle varie regioni accolgono denunce di iscrizione per attività stagionali e, tra quelle che ammettono tale possibilità, alcune dispongono la sospensione per i periodi di inattività, altre deliberano invece la cancellazione e la successiva reinscrizione, altre ancora mantengono l'iscrizione per l'intero anno solare.

Alla luce di quanto sopra esposto è da ritenere senz'altro ammissibile, dunque, la figura dell'artigiano c.d. “stagionale” a prescindere dal tipo di attività in concreto esercitata, purché la stessa si risolva in una produzione di beni o prestazione di servizi, che l'imprenditore eserciti professionalmente e manualmente l'attività, che il lavoro risulti il fattore produttivo prevalente, che l'impresa rispetti i limiti dimensionali previsti dalla legge, che l'eventuale attività agricola, commerciale o di somministrazione esercitata al contempo abbia natura meramente strumentale o accessoria,.

Ciò premesso, mutuando lo schema seguito dall'I.N.P.S. nella citata circolare 147/2004, è opportuno distinguere tra soggetti che svolgano la sola attività stagionale e coloro che, invece, si dedichino nel restante periodo dell'anno, ad altre attività imprenditoriali, di lavoro autonomo o dipendente. In questi ultimi casi si ritiene di poter disporre la sospensione dell'iscrizione all'albo artigiani ogni qualvolta l'interessato produca apposita istanza di modifica dimostrando l'esercizio di altra attività ovvero la pendenza di rapporto di lavoro subordinato, con relativa copertura previdenziale ed assistenziale. Nella prima ipotesi, invece, ossia nel caso in cui l'interessato non svolga altre attività, si ritiene che l'iscrizione all'albo vada mantenuta per l'intero anno solare a prescindere dalle problematiche di natura previdenziale che non possono trovare idonea soluzione in questa sede, bensì devono costituire oggetto di specifica normativa.

Si coglie l'occasione per precisare in questa sede che, come da costante indirizzo della C.R.A., durante il periodo di svolgimento dell'attività artigiana vi è assoluta incompatibilità con la titolarità di altre imprese artigiane nonché con lo svolgimento di lavoro autonomo o dipendente anche part-time.

Limiti dimensionali

Parere adottato nella seduta del 18/6/2008

Con nota del 4/3/2008 il Segretario della CPA di Viterbo ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di applicare il D.P.R. 288/2001, al fine del superamento dei limiti dimensionali, ad un'impresa che opera nel campo della fabbricazione di pelletteria artistica e comune, attività non elencata nei settori tutelati di cui all'art. 14 della L.R. 10/2007 ma espressamente richiamata nell'allegato A del citato D.P.R. 288/2001. In merito si rappresenta quanto segue.

L'art.4, primo comma lett.c), della L.443/1985 contempla, tra i casi di elevamento del limite massimo di dipendenti di cui può avvalersi l'impresa artigiana, l'ipotesi delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, rinviando, per quanto riguarda l'individuazione dei relativi settori, a decreto presidenziale. Il regolamento in questione, che ha sostituito quello precedente emanato sotto l'egida della vecchia legge-quadro del 1956 (D.P.R. 537/1964), è stato adottato nel 2001 (D.P.R. 25/5/2001 n.288). L'unico articolo di cui si compone individua le attività rientranti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura sostanzialmente in base a definizioni di carattere generale contenute rispettivamente nelle lettere a), b) e c). Procede poi, nell'allegato unico, ad un'elencazione specifica delle lavorazioni, suddivise in categorie: elencazione che, per espressa previsione regolamentare, è meramente esemplificativa.

La novella regionale (L.R.10/2007) ha seguito il medesimo schema. L'art.11, primo comma lett.c), prevede un caso di elevamento dei limiti dimensionali per le imprese che svolgano la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura. L'art.13, inserito nel capo II dedicato all'artigianato artistico e tradizionale, contiene una descrizione delle lavorazioni artistiche e tradizionali che è pressoché analoga a quella prevista nel citato D.P.R. 288/2001 con esclusione dell'abbigliamento su misura. Nell'ambito delle attività concernenti le lavorazioni artistiche e tradizionali la legge regionale, all'art.14, ha inteso tutelare determinati settori che soltanto in parte coincidono con quelli individuati dal D.P.R.: sono stati esclusi, oltre all'abbigliamento su misura, la pelletteria, i servizi di barbiere, parrucchiere ed estetista, la carta e gli alimentaristi, mentre è stata introdotta l'attività di restauro.

L'individuazione di specifici settori è finalizzata al riconoscimento di impresa operante nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale ex art.22 della L.R.10/2007, all'uso del contrassegno di origine e qualità di cui all'art. 16, al fine di istituire le botteghe scuola previste dall'art.71, nonché per l'individuazione delle imprese iscrivibili all'albo regionale degli espositori contemplato dall'art.76. Pertanto il legislatore regionale ha compiuto una scelta precisa: da un lato ha seguito ciò che aveva stabilito il legislatore nazionale consentendo alle imprese che operano nell'ambito delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di innalzare i limiti dimensionali con un implicito richiamo al DPR 288/2001 nonché di usufruire degli incentivi previsti dall'art.56 per la ristrutturazione di immobili con sede nel centro storico; dall'altro ha inteso tutelare in maniera specifica determinati settori, che ha inserito nel capo II dedicato espressamente all'artigianato artistico e tradizionale.

Pertanto all'istanza presentata alla C.P.A. di Viterbo dalla società è applicabile il D.P.R. 288/2001 limitatamente al calcolo dei limiti dimensionali. Considerato che la pelletteria non rientra tra i settori tutelati di cui all'art.14, primo comma, la Commissione regionale, allo stato, non è obbligata per legge ad adottare alcun disciplinare di produzione; lo sarà qualora, ritenendolo un settore significativo per l'economia locale, lo proporrà alla Giunta per l'individuazione ex art. 14, secondo comma. In tal caso l'impresa in questione potrà altresì beneficiare delle ulteriori agevolazioni previste dalla L.R.10/2007.

Per quanto concerne i controlli da effettuare in concreto si ritiene necessario accertare che l'attività denunciata rientri nella definizione di cui all' art. 13 L.R.10/2007, che riproduce sostanzialmente l'art. 1 lett.a) del D.P.R. 288/2001, senza alcuna verifica in ordine alle tecniche lavorative ed ai materiali utilizzati.

Linee applicative in materia di DM 37/2008, onicotecnica e unità locali

Approvate nella seduta del 25/11/2008

La Commissione regionale, preso atto delle problematiche emerse nell'incontro tenutosi l'11 novembre u.s. tra i segretari delle commissioni provinciali, ha adottato le seguenti linee applicative.

DM 37/2008

- In assenza di norme transitorie non è possibile discostarsi in questa fase dalle circolari diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico (nn. 12600, 15314, 16827 e 26938 del 2008) circa l'applicabilità delle nuove disposizioni sia a coloro che hanno iniziato ma non completato l'iter formativo sia a coloro che, pur avendolo completato sotto l'egida della precedente normativa, non hanno presentato domanda entro il 27/3/2008.
- L'idoneità ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali del diploma di laurea breve, come indicato dal Ministero (circolari 9196 e 16827 del 2008), va valutata di volta in volta in base al piano di studi seguito, con la richiesta eventuale di parere al Consiglio universitario nazionale.
- Le imprese artigiane che intendano esercitare le attività di cui al DM 37/2008, in conformità alle disposizioni di cui al nuovo testo dell'art.19 della L.241/1990, dovranno previamente presentare la denuncia di inizio attività (DIA) alla Commissione provinciale ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali: trascorsi 30 giorni potranno inoltrare la comunicazione di inizio attività (CIA) attraverso l'istanza di iscrizione all'albo artigiani da presentare tramite il Comune sede dell'impresa.

ONICOTECNICICA

- L'attività in questione è iscrivibile autonomamente all'albo artigiani soltanto ove comprenda prestazioni artistiche consistenti nell'apposizione e decorazione di unghie artificiali preformate. Si distingue dall'attività di ricostruzione che, consistendo in un trattamento effettuato sulla superficie dell'unghia naturale con trattamenti incidenti sulla pelle, richiede il possesso della qualificazione di estetista di cui alla L.1/1990, alla cui disciplina si rinvia.

- Ai fini dell'iscrizione all'albo il titolare deve aver superato un esame teorico-pratico svolto al termine di un corso di qualificazione della durata non inferiore a 200 ore, presso scuole riconosciute dalla Regione. La qualificazione deve essere posseduta dal titolare delle ditte individuale, dai soci e dipendenti che partecipano al lavoro.
- L'attività non può essere esercitata in forma ambulante o di posteggio.

UNITA' LOCALI

- Si ribadisce quanto approvato dalla CRA, nella seduta del 31/10/2002: impossibilità di istituire sedi secondarie; possibilità di aprire unità locali da intendersi come laboratori destinati a scopi strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai fini generali dell'impresa; in caso di unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede legale, la denuncia va inoltrata alla CPA competente per la sede legale o, in caso di carattere puramente fittizio di questa, alla CPA della sede operativa.
- L'unità locale deve essere ubicata in luogo che consenta al titolare, senza avvalersi di institori, di partecipare manualmente a tutte le fasi del processo produttivo.
- In caso di ubicazione in luogo distante rispetto alla sede operativa principale, l'unità locale deve osservare orari di apertura differenziati.
- In caso di esercizio dell'impresa in forma societaria è invece sufficiente che, a ciascuna unità locale, sia preposto uno dei soci artigiani.
- Si ribadisce, in linea con quanto già deliberato dalla CRA nella seduta del 15/12/2006, che i vincoli in materia di unità locale, si applicano anche all'attività di autoriparazione.

Sanzioni

Parere adottato nella seduta del 15/5/2008

La L.R. 10/2007, all'art.24, secondo comma, statuisce che l'importo delle sanzioni indicate nel primo comma è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell'evento e l'epoca dell'accertamento. Tale disposizione costituisce una diretta applicazione dell'art.11 della l.689/1981. Questo stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La graduazione stabilita dalla novella regionale in base al tempo altro non è che un'esplicazione del criterio concernente la gravità della violazione.

Quanto alle concrete modalità operative si ritiene che ogni CPA, proprio in ottemperanza del combinato disposto del secondo e terzo comma dell'art.24 – alla cui stregua è la CPA che determina l'importo della sanzione da irrogare - debba determinare l'esatto ammontare delle sanzioni da applicare caso per caso nell'ambito degli importi previsti, in linea generale, dall'art.24, primo comma (per es. ritardo tra trenta e 45 giorni €, ritardo oltre 45 e fino a 60 €.. etc.). Ai fini dell'omogeneità nel territorio regionale e stante le varie richieste pervenute dagli uffici di segreteria, è opportuno che la CRA dia delle indicazioni uniformi.

Individuata nel caso concreto la sanzione da applicare, dovrebbe consentirsi, in applicazione del principio generale stabilito dall'art.16 della L.689/1981 – cui rinvia in generale l'art. 24 ultimo comma della L.R.10/2007 - all'utente il pagamento in misura ridotta, entro i sessanta giorni, nella misura di un terzo della sanzione in tal modo determinata (cfr. in tal senso, Cass. 9972/2005). Trattasi però di una questione che in passato ha suscitato problematiche interpretative in quanto l'ufficio tributi non ha ritenuto applicabile, alle sanzioni in materia di albo artigiani, l'ipotesi del pagamento in misura ridotta.

Quanto infine alla competenza delle CPA nel procedimento sanzionatorio, si ritiene che essa sia competente oltre che all'accertamento e alla notifica del relativo verbale, altresì alla trasmissione degli atti al Comune (ente competente a ricevere il rapporto ai sensi della L.R.30/1994) nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento, ai fini del procedimento ingiuntivo.

PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Difetto di giurisdizione

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sezione III ter)

Composto dai magistrati

-

Presidente

-

Consigliere relatore

-

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. R.G. proposto da Tizia, rappresentata e difesa dall'Avv.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via

contro

la Commissione regionale per l'Artigianato presso la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti e, con domicilio eletto in Roma via M.Colonna, n.27;0
e Commissione provinciale per l'Artigianato di Roma, in persona del legale pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

del provvedimento del adottato dalla Commissione provinciale per l'Artigianato di Roma e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale e/o presupposto con cui è stata respinta la denuncia di modifica dell'Albo delle Imprese Artigiane nr

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio – Commissione regionale Artigianato;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 il consigliere e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il la ricorrente, quale socia d'opera e legale rappresentante della ALFA Snc , impugna gli atti specificati in epigrafe, con cui la Commissione per l'artigianato di Roma ha respinto la domanda di modificazione dell'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane, avanzata dalla medesima in data

Il provvedimento sopra menzionato è stato impugnato innanzi alla Commissione regionale per l'Artigianato, ai sensi dell'art.7,penultimo comma, della legge n.443 del 1985 la quale,peraltro,non si è pronunciata in merito.

Deduca la violazione e falsa applicazione dell'art.34 della L.R. n.53 del 1987, poiché il provvedimento della Commissione provinciale è stato notificato all'interessata oltre i 60 giorni previsti dalla legge, decorrenti dal 7 agosto 2000, data di presentazione della domanda.

Deduca,altresì, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n.46 del 1990 e l'eccesso di potere sotto vari profili, poiché illegittimamente la Commissione Provinciale non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, i dovuti requisiti, stante il periodo di tre anni in cui la medesima ha prestato attività lavorativa nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento, deumidificazione, refrigerazione ed affini.

Conclude per l'accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si è costituita la Commissione regionale per l'Artigianato, eccependo preliminarmente, la inammissibilità del ricorso sotto due profili: per difetto di giurisdizione e per aver impugnato il provvedimento della C.P.A. e non quello della Commissione regionale per l'Artigianato di diniego, ai sensi dell'art. 7 della legge n.443 del 1985 e dell'art. 37 della L.R. 53 del 1987; in merito,conclude per il rigetto. All'udienza del 10 luglio 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Va accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, formulata dalla difesa regionale.

In data 30 novembre 2000, la ricorrente ha presentato ricorso gerarchico alla Commissione regionale per l'Artigianato, lamentando la illegittimità del

provvedimento di diniego espresso dalla Commissione provinciale per l'artigianato, sicchè devono ritenersi decorsi i 90 giorni entro cui l'Organo avrebbe dovuto pronunciarsi, con la conseguenza che il ricorso stesso deve considerarsi respinto. Conseguenza da ciò che l'interessato può impugnare tale diniego davanti all'autorità giurisdizionale competente.

L'Autorità giurisdizionale competente, tuttavia, va individuata in base alle disposizioni di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n.443 del 1985, la quale prevede espressamente che il diniego della Commissione regionale per l'Artigianato, adita in sede di ricorso, può essere impugnato al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il pubblico ministero.

Siffatta previsione, infatti, lascia ragionevolmente intendere che il rito previsto per l'accertamento della sussistenza del diritto di cui trattasi debba svolgersi davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, ove esiste la figura del pubblico ministero quale tutore degli interessi pubblici rilevanti per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2008.

Silenzio accoglimento

DELIBERAZIONE N.142 DEL 28/9/2006

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **4/8/2006** da **Tizio, n.q. di legale rappresentante della ALFA S.a.s.**, avverso il provvedimento di **diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario straordinario all'albo provinciale delle imprese artigiane di **Roma** nella seduta del **29/5/2006**,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

l'atto introduttivo del presente giudizio è privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale e, pertanto, nullo;

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA XI SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.

Dott.	Presidente
Dott.	Giudice relatore
Dott.	Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale

TRA

ALFA S.a.s. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via, presso lo studio dell'Avv. del Foro di Velletri per delega in calce al ricorso

RICORRENTE

E

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO
RESISTENTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
LITISCONSORTE NECESSARIA

OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art. 7 u.c. L. n. 443/1985

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

All'udienza del il ricorrente ha concluso come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Roma il la ditta ALFA S.a.s. impugnava la delibera n.142/06, notificata il 14/10/06, con cui la commissione regionale per l'artigianato del Lazio aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane emesso dalla commissione provinciale per l'artigianato di Roma nella seduta del 29/5/06.

Dichiarava la ricorrente di essersi costituita con atto a rogito Notaio 28/1/03 per lo svolgimento di attività artigianale di trivellamento con macchine perforatrici, con iscrizione del 19/5/03 presso l'albo provinciale delle imprese artigiane ma non essendo riuscita ad acquistare una macchina perforatrice per mancanza di risorse

finanziarie era rimasta inattiva e aveva cessato ogni attività il 15/3/03, per cui aveva chiesto la cancellazione depositata il 2/2/06 presso il Comune di Lariano e presso la sede INAIL di Velletri che aveva rilasciato certificato di cessazione attività dal 15/3/03. Con nota prot. 00962/31.3.06 la Commissione provinciale per l'artigianato aveva invitato l'esponente a fornire chiarimenti sull'attività svolta, comunicazione notificata solo il 10/4/06 e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 7 comma secondo L. n.443/85 per cui la domanda doveva intendersi accolta, ma ciò nonostante la Commissione aveva respinto la richiesta di cancellazione per la mancata risposta alle informazioni e la Commissione regionale per l'artigianato aveva respinto il ricorso avverso detto provvedimento perché non firmato, concludendo in via preliminare per l'accertamento che la domanda di cancellazione presentata il 2/2/06 presso il comune di Lariano era da considerare accolta per la mancata comunicazione nel termine di legge, in subordine e nel merito, per l'ordine di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane dal 15/3/03, previo accertamento di quanto esposto.

La Commissione regionale per l'artigianato del Lazio e il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato notificato non sono comparsi.

Nel corso del giudizio è stato disposto rinvio per consentire la notifica del ricorso al P.M: e per il deposito della comunicazione originale da parte della Commissione provinciale per l'Artigianato.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle richieste della ricorrente quali in epigrafe richiamate all'udienza del 4/2/08.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il collegio fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente poiché dall'esame della documentazione prodotta risulta che : a) il 2/2/06 la società ha depositato presso il comune di Lariano istanza per la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane; b) con richiesta prot.000962 del 31/3/06 la commissione provinciale per l'artigianato ha chiesto all'istante di fornire chiarimenti in merito all'attività effettivamente svolta; c) tale richiesta, spedita da Roma il 6/4/06 come da relativo timbro postale sulla busta depositata dalla ricorrente, risulta pervenuta all'Ufficio Postale di Lariano il 10/4/06, come da timbro apposto sul retro della busta e in pari data è stato lasciato l'avviso alla società, come da attestazione dell'Ufficio Postale.

Poiché in base al disposto dell'art. 7 comma secondo L. n. 443/85 la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato adita per la cancellazione va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla domanda mentre la mancata comunicazione entro tale data vale come accoglimento della domanda stessa, ne consegue che alla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte della Commissione provinciale era già decorso il termine di legge, esaurito il 3/4/06 per cui la domanda deve ritenersi accolta.

La natura non contenziosa del presente giudizio e la sostanziale non opposizione dei resistenti costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

ogni contraria istanza disattesa:

- accoglie il ricorso proposto dalla ALFA S.a.s. e per l'effetto dichiara che la domanda di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane presentata il 2/2/06 presso il comune di Lariano è da ritenersi accolta per mancata comunicazione nel termine di legge della decisione della commissione Provinciale per l'Artigianato;
- compensa le spese.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2008

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE